CAMERA DEI DEPUTATI N. 1735

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TAVIANI)

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958

Presentato alla Presidenza il 20 novembre 1959

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto tra l'Italia e la Francia viene tuttora applicata la Convenzione stipulata a Roma il 16 giugno 1930 per evitare le doppie imposizioni e regolare altre questioni in materia di imposte dirette. In considerazione, tuttavia, dei successivi cambiamenti verificatisi negli ordinamenti tributari dei due Paesi e tenuto conto che talune disposizioni della Convenzione summenzionata non sono più in armonia con detti ordinamenti, si è sentita la necessità di procedere all'aggiornamento della Convenzione stessa, in maniera da evitare talune incertezze verificatesi in passato circa l'applicabilità delle sue norme alle imposte di nuova istituzione o, comunque, trasformate dopo il 1930. Per ovviare a tali inconvenienti si è provveduto a negoziare una nuova Convenzione, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958.

Talune importanti questioni regolate in maniera difforme dalle vigenti leggi dei due Stati diedero luogo a laboriose trattative, che non hanno impedito, peraltro, di disciplinare la materia con soddisfacenti risultati per entrambe le Parti contraenti.

Il testo della nuova Convenzione si diversifica, dal punto di vista strutturale, da quello della Convenzione del 1930, essendo stata abbandonata la distinzione tra imposte reali e imposte personali ricorrente nei vecchi accordi contro le doppie imposizioni. Tale testo è analogo nella struttura ai testi delle altre Convenzioni contro le doppie imposizioni di recente stipulazione con gli Stati Uniti d'America, l'Olanda, la Svezia, l'Inghilterra e, come quelli, risponde maggiormente alle esigenze degli attuali sistemi tributari dei Paesi interessati.

L'articolo 1 della Convenzione stabilisce che essa è applicabile alle persone fisiche e alle persone morali domiciliate nei due Paesi. Il concetto di domicilio viene fissato nel successivo articolo 3.

L'articolo 2 elenca le imposte cui la convenzione si applica e precisa che la stessa si estende anche alle imposte sul reddito riscosse per conto degli Enti locali. La elencazione tuttavia non è tassativa, poiché è previsto che la Convenzione si applicherà anche ad ogni altra imposta futura avente natura analoga.

L'articolo 3 definisce taluni termini maggiormente ricorrenti nella Convenzione. In particolare esso stabilisce cosa debba intendersi per domicilio delle persone fisiche e delle persone morali: per le prime – in linea

di principio – esso è il luogo ove dette persone hanno la loro casa di abitazione; per le persone morali il domicilio è da considerarsi nel luogo in cui è situata la sede della direzione effettiva. L'articolo prevede pure – nel caso delle persone fisiche – che, quando non è possibile determinare il domicilio secondo il principio suaccennato, esso deve intendersi nello Stato dove la persona soggiorna prevalentemente.

Lo stesso articolo, al paragrafo 4, definisce in maniera particolareggiata il termine « stabile organizzazione » che ricorre negli articoli seguenti; sono considerate stabili organizzazioni le sedi di direzione effettiva, le officine, i laboratori, i giacimenti minerari, i magazzini, le succursali, i cantieri per l'esecuzione di lavori la cui durata eccede i tre mesi nel corso di dodici mesi consecutivi, le rappresentanze o agenzie quando il rappresentante o l'agente esercita abitualmente – in via di fatto – un potere generale che gli permette di negoziare e concludere contratti per conto di una impresa, ecc. Successivamente viene precisato che non costituisce, invece, stabile organizzazione in uno dei due Stati il fatto che una impresa dell'altro Stato: *a*) possegga nel primo Stato un magazzino con lo scopo esclusivo di facilitare la consegna in questo Stato dei prodotti o materie prime che hanno formato oggetto di vendita nell'altro Stato; *b*) possegga sotto qualsiasi forma una partecipazione in una società o persona morale contribuente del primo Stato; *c*) abbia relazioni d'affari nel primo Stato per mezzo di un agente veramente autonomo (commissionario, mediatore, ecc.) operante nel quadro della sua normale attività o per mezzo di una società giuridicamente indipendente (per esempio una filiale); *d*) possegga nel primo Stato, anche sotto forma d'installazione permanente, uffici la cui attività è limitata all'acquisto di materie prime destinate al suo approvvigionamento.

Nell'ultimo paragrafo di questo articolo (paragrafo 5), tenendo presenti le anzidette regole, viene fissato – in particolare – il concetto di stabile organizzazione per quanto concerne le imprese di assicurazione. In forza di questa norma si considera che una impresa di assicurazione viene ad avere una stabile organizzazione nell'altro Stato nel momento in cui, per mezzo di un suo rappresentante, riscuote premi o assicura rischi in detto Stato.

La clausola summenzionata è stata introdotta nel testo della Convenzione su richiesta della Delegazione italiana, allo scopo di evitare la doppia imposizione nei confronti delle nostre imprese di riassicurazione che svolgono attività in Francia, dato che esse, come tutte le imprese di assicurazione estere colà operanti, per il solo fatto di dover mantenere per legge francese un *représentant responsable agrée* in quel Paese, in mancanza della concordata clausola di cui sopra, sarebbero soggette a tassazione in Francia anche quando l'anzidetto rappresentante non esercita poteri tali da impegnare l'impresa che rappresenta o non stipula contratti per conto dell'impresa stessa.

Il concetto di stabile organizzazione accolto nella nuova Convenzione appare più idoneo ad evitare le doppie imposizioni di quello contenuto nella Convenzione del 1930, permettendo di disciplinare anche casi presentanti caratteristiche tutte particolari.

L'articolo 4 stabilisce che i redditi dei beni immobili (terreni e fabbricati), compresi i redditi della coltivazione agricola e forestale, sono tassabili nello Stato ove detti beni sono situati.

I canoni (*redevances*) corrisposti per il godimento di beni immobili, per l'esercizio del diritto di caccia, di pesca, ecc., sono imponibili nello Stato ove sono situati i beni ai quali si riferiscono i canoni stessi.

È questo un principio universalmente riconosciuto in tutte le Convenzioni contro le doppie imposizioni.

L'articolo 5 si riferisce ai redditi delle imprese industriali e commerciali. stabilendo il principio (paragrafo 1) che i redditi ricavati dall'impresa di uno Stato nel territorio dell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, ai sensi del precedente articolo 3, sono tassabili in questo ultimo Stato. In definitiva viene affermato il concetto che i redditi di che trattasi vanno tassati dallo Stato nel cui territorio essi vengono prodotti per mezzo di una stabile organizzazione.

Nei paragrafi successivi sono stabiliti i criteri e le modalità da seguire per la determinazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione.

L'articolo 6 stabilisce il principio che i profitti sottratti a tassazione in uno Stato, attraverso accordi tra imprese collegate dei due Stati, quando nelle loro relazioni commerciali o finanziarie stabiliscono o impongono condizioni diverse da quelle che sarebbero state fatte a imprese effettivamente indipendenti, possono essere tassati dallo Stato nel quale i profitti sono stati dissimulati. In pratica la dissimulazione di profitti può avvenire in vari modi e precisa-

mente: mediante fatturazione di merci, prodotti o servizi a prezzi più alti o più bassi di quelli correnti, mediante il caricamento di eccessive spese, mediante la creazione di poste attive o passive fittizie, ecc.

Quando non si hanno elementi precisi per determinare con esattezza l'ammontare degli utili trasferiti, le competenti autorità dei due Stati si consulteranno, se necessario, per fissare la misura di detti utili e per evitarne la doppia imposizione nello spirito della Convenzione.

L'articolo 7 regola la materia dei redditi derivanti dalla gestione di navi e di aeromobili. In forza di questa disposizione viene stabilito che detti redditi sono tassabili nello Stato nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima od aerea, a condizione però che le navi o gli aeromobili battano bandiera o posseggano la nazionalità di detto Stato. Ciò comporta l'impegno a non procedere alla tassazione dei redditi che le compagnie di navigazione marittima ed aerea possono ricavare dal traffico nei porti ed aeroporti di uno dei due Stati contraenti quando dette imprese – come accennato – abbiano la sede della direzione effettiva nell'altro Stato e le navi e gli aeromobili battano bandiera o abbiano la nazionalità dello Stato medesimo. Tale regola del prelievo del tributo da parte di uno Stato soltanto risponde a motivi di esigenze pratiche, date le caratteristiche tutte speciali delle attività considerate.

L'articolo 8 salvo quanto disposto nei successivi articoli 9 e 10, regola la materia degli interessi, dei dividendi e dei redditi delle società di persone, stabilendo che:

a) gli interessi e altri proventi dei fondi pubblici, delle obbligazioni, dei prestiti. dei depositi, ecc. sono tassabili nello Stato del debitore di detti interessi e proventi;

b) i dividendi distribuiti da una società avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati, sono tassabili in questo Stato;

c) i redditi delle società di persone sono tassabili, a seconda della loro natura, in base alle disposizioni della Convenzione e in conformità della legislazione di ciascun Stato.

Nell'ultimo paragrafo viene specificato che l'espressione « dividendi » sta ad indicare i proventi delle azioni, delle azioni di godimento, dei buoni di godimento, ecc.

Per quanto concerne l'Italia, i criteri summenzionati di tassazione confermano i principî che regolano l'applicazione delle nostre imposte dirette ai cespiti suindicati (imposte di ricchezza mobile, complementare e sulle società; quest'ultima dovuta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 603, anche dalle società ed associazioni in qualsiasi forma costituite all'estero – e quindi anche dalle società di persone – che fanno operazioni in Italia).

L'articolo 9 stabilisce, per quanto concerne i redditi previsti nel precedente articolo 8, che i due Stati seguiteranno ad applicare le loro imposte in conformità alle disposizioni vigenti in ciascun Paese. Allo scopo, tuttavia, di evitare la doppia imposizione che ne risulterebbe è stato concordato un sistema pratico, già accolto in altre convenzioni, che consiste – in linea di massima – nel detrarre dalle imposte dovute in uno Stato quelle effettivamente pagate sullo stesso cespite nell'altro Stato.

L'articolo 10 riguarda il trattamento tributario cui, in forza della nuova Convenzione, saranno assoggettati in Francia gli utili distribuiti da società con domicilio in Italia che svolgono la propria attività in quel Paese per mezzo di una stabile organizzazione.

La questione – che trae origine da una peculiare forma di tassazione in Francia dei dividendi distribuiti da società estere ivi operanti – si trova già disciplinata nella Convenzione del 1930. Tuttavia, con la nuova Convenzione, è stato possibile assicurare alle società italiane un ulteriore trattamento di favore.

Si è convenuto infatti, che la quota di utili da assoggettare alla imposta proporzionale francese non può superare la quarta parte della quota degli utili distribuiti, determinata a mente dell'articolo 109 paragrafo 2, del Codice francese, e che, ove la società possa giustificare che più dei tre quarti delle sue azioni, delle sue quote sociali, ecc., appartengono a persone domiciliate in Italia, l'anzidetta quota di utili (un quarto) da assoggettare all'imposta dovrà essere adeguatamente ridotta.

Nell'ultimo paragrafo viene precisato, infine, che nessuna influenza può avere, agli effetti dell'applicazione della tassa proporzionale sulle distribuzioni di utili, il fatto che una società, con domicilio fiscale in Italia, partecipi alla gestione o al capitale di una società che abbia il suo domicilio fiscale in Francia o a causa di ogni altro rapporto con tale società.

L'articolo 11 regola la tassazione dei diritti d'autore, brevetti e marchi di fabbrica e, in generale, dei canoni ed altri proventi relativi alla cessione dell'uso di

beni aventi natura analoga, compresi i proventi derivanti dalla locazione di pellicole cinematografiche.

La regola comporta che i canoni e gli altri proventi riscossi come corrispettivo della concessione dell'uso dei beni di cui sopra, sono tassabili nello Stato in cui si trova il beneficiario, a meno che questi non abbia nell'altro Stato una stabile organizzazione. In questo ultimo caso gli anzidetti cespiti sono tassabili nello Stato ove trovasi la stabile organizzazione e ciò vale anche in caso di sostituzione della stabile organizzazione con una partecipazione in una società.

La regola summenzionata, però, non trova applicazione nel caso e nella misura in cui i canoni eccedano il valore intrinseco e normale dei beni per i quali sono corrisposti, con la conseguenza che l'eventuale eccedenza di valore verrà assoggettata a tassazione nello Stato ove è situata l'impresa che ne sopporta il carico.

Le disposizioni esaminate sono del pari applicabili ai proventi derivanti dall'alienazione dei beni summenzionati.

Trattasi di regolamentazione accolta in quasi tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni recentemente stipulate dall'Italia.

L'articolo 12 dispone che gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe nonché le pensioni pagati da uno degli Stati contraenti o di un suo Ente locale a persone residenti nell'altro Stato, come corrispettivo di servizi amministrativi o militari ad essi resi, sono tassabili soltanto nello Stato in cui si trova l'Ente debitore.

Una eccezione a questo principio si fà quando gli stipendi, le pensioni e simili compensi siano corrisposti a cittadini dell'altro Stato contraente. In tal caso lo Stato di cui il percipiente è cittadino ed in cui questi esplica la propria attività a favore dell'altro Stato conserva il diritto alla tassazione, al fine di evitare che il cittadino stesso, per il solo fatto di svolgere la propria attività a favore dell'altro Stato contraente o di un suo Ente locale sia assoggettato ad un trattamento tributario diverso da quello cui sono soggetti gli altri cittadini.

All'articolo 13 per gli stipendi, i salari e altre remunerazioni analoghe, diverse da quelle considerate nel precedente articolo 12 e nel seguente articolo 14, è stato adottato il principio generale che il diritto alla tassazione spetta allo Stato ove viene esercitata l'attività. La disposizione di questo articolo, pertanto, si applica agli impiegati e salariati dipendenti da enti e ditte private normalmente residenti in uno Stato e che svolgono una attività nell'altro Stato. Il luogo dove lo stipendio o la retribuzione viene corrisposto non ha rilievo ai fini della tassazione, dovendosi avere riguardo – come detto – soltanto al luogo dove viene esercitata l'attività.

Tuttavia in deroga a tale principio si è stabilito che le persone fisiche aventi il domicilio fiscale in uno dei due Stati, sono esonerati dall'imposta nell'altro Stato per le remunerazioni anzidette percepite in dipendenza dell'attività svolta in questo altro Stato, se si verificano le seguenti condizioni: 1°) che il soggiorno in quest'ultimo Stato non abbia superato nel complesso 183 giorni nel corso di dodici mesi consecutivi; 2°) che l'attività sia svolta – durante detto soggiorno – per conto di una persona fisica o morale avente il domicilio nel primo Stato o di una stabile organizzazione situata in questo Stato; 3°) che le dette remunerazioni non abbiano gravato come tali il reddito di una attività tassabile nell'altro Stato.

L'articolo stabilisce, infine, che le remunerazioni dei servizi resi a bordo di navi e di aeronavi sono tassabili nello Stato ove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea.

L'articolo 14 stabilisce che i compensi, i gettoni di presenza, ecc., attribuiti ai membri dei consigli di amministrazione o di sorveglianza delle società per azioni, delle società cooperative, ecc., sono tassabili nello Stato ove è domiciliata la società che effettua i relativi pagamenti. L'articolo stesso precisa, inoltre, che le remunerazioni normali che le persone suindicate percepiscono per altro titolo, sono imponibili, a seconda della loro natura, ai sensi degli articoli 13 e 16 della Convenzione in esame.

L'articolo 15 dispone che le pensioni diverse da quelle pagate dagli Stati contraenti o dai loro Enti locali e le rendite vitalizie sono tassabili nello Stato ove è domiciliato il debitore di dette pensioni e rendite vitalizie.

L'articolo 16 disciplina la tassazione dei redditi delle libere professioni e, in genere, di ogni reddito di lavoro diverso da quelli la cui regolamentazione particolare è prevista dalle altre disposizioni della Convenzione in esame. Esso stabilisce che detti redditi sono assoggettabili a tassazione soltanto nello Stato in cui viene esercitata l'attività professionale. Allo scopo, peraltro, di impedire che da parte di uno dei due Stati venga tassato il prodotto di una attività professionale solo occasionalmente o saltuariamente

esplicata nel suo territorio, l'articolo dispone che per procedere a tassazione occorre che il contribuente utilizzi in detto Stato una installazione permanente di cui disponga in maniera regolare.

Agli effetti delle disposizioni esaminate sono considerate, in particolare, libere professioni l'attività scientifica, artistica, letteraria, dell'insegnamento e pedagogica, come anche quella dei medici, avvocati, architetti e ingegneri. Si è, tuttavia, ritenuto opportuno precisare che quando gli artisti dello spettacolo, della radio, della televisione, del cinema o gli sportivi sono ingaggiati da una impresa o da un organismo qualsiasi mediante una remunerazione determinata, in tal caso sono applicabili le regole di cui al precedente articolo 13, paragrafo 1, le quali – come dianzi detto – prevedono la tassazione degli stipendi, salari ed altre remunerazioni corrisposti da enti e ditte private da parte dello Stato nel cui territorio viene svolta l'attività, senza che sia necessaria la sussistenza del requisito della intallazione permanente richiesta dal presente articolo.

L'articolo 17 ha lo scopo di favorire lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi, agevolando dal punto di vista tributario il soggiorno di professori e di membri del corpo insegnante di uno degli Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato a scopo di insegnamento nelle Università o in altri Istituti d'insegnamento superiore.

Il reddito che detti professori ricavano quale compenso dell'insegnamento così prestato non è assoggettabile ad imposta nello Stato in cui gli stessi soggiornano, se la loro residenza quivi non ecceda il periodo di due anni.

Trattasi di disposizione che si trova in tutte le Convenzioni recentemente stipulate dal nostro Paese.

Ai sensi dell'articolo 18 gli studenti e gli apprendisti di uno dei due Stati contraenti che soggiornano nell'altro Stato per compiervi studi o acquisire cognizioni in campo professionale sono esenti da imposta in tale altro Stato per le somme – a titolo di sussidio – che ricevono dal primo Stato.

La disposizione ha lo scopo di favorire il soggiorno di cittadini di uno dei due Stati nel territorio dell'altro Stato a scopo di studio o di perfezionamento professionale. L'esonero può essere accordato soltanto alle persone suindicate e per le somme alle stesse inviate dal Paese di origine per il loro mantenimento e i loro studi. Anche questa disposizione si trova in tutti gli accordi stipulati di recente.

L'articolo 19 contiene una norma di carattere generale, stabilendo che le imposte dovute per qualsiasi altro reddito diverso da quelli considerati negli articoli precedenti sono applicate nello Stato ove il beneficiario ha il suo domicilio.

Trattasi di una disposizione che si trova in quasi tutte le Convenzioni recentemente stipulate.

L'articolo 20 stabilisce che nel caso in cui, ai sensi delle disposizioni della Convenzione, un reddito debba essere esentato da parte di uno dei due Stati, la esenzione sarà accordata se e nella misura in cui il reddito stesso è tassabile nell'altro Stato. La norma ha lo scopo di impedire che per effetto della Convenzione, la quale vuole evitare soltanto le doppie imposizioni, taluni redditi o parte di essi vengano sottratti a tassazione in entrambi gli Stati contraenti.

L'articolo 21 riguarda l'imposizione sul patrimonio. Per quanto non esistano attualmente né nell'ordinamento tributario italiano, né nell'ordinamento tributario francese imposte del genere, si è ritenuto opportuno regolare fin d'ora la materia.

L'articolo 22 dispone che ciascuno Stato, ai fini dell'applicazione delle imposte a carattere progressivo, può applicare le aliquote relative al complesso dei redditi, in conformità alla propria legislazione alla parte del reddito che in forza della Convenzione è riservata alla sua tassazione.

Lo scopo di questa disposizione è quello di evitare che, in conseguenza della rinuncia, da parte di uno Stato, a tassare taluni elementi di reddito, venga a ridursi l'ammontare dell'imposta altrimenti prelevabile sui redditi dei quali è riservata la tassazione allo Stato stesso.

L'articolo 23 contiene una norma di carattere generale, stabilendo che le disposizioni della Convenzione non limitano i diritti e le agevolazioni che le legislazioni degli Stati contraenti accordano ai contribuenti ai fini delle imposte considerate nell'articolo 2 della Convenzione.

Trattasi di un principio che si trova in quasi tutte le Convenzioni contro le doppie imposizioni.

L'articolo 24 riguarda l'assistenza amministrativa che i due Stati contraenti sono tenuti a prestarsi per una migliore applicazione della Convenzione e per la realizzazione degli scopi che la stessa si propone.

È stabilito, infatti, che le autorità fiscali dei due Paesi potranno richiedersi notizie

e ogni altro elemento necessario per assicurare l'applicazione delle disposizioni della Convenzione, per evitare la frode fiscale e per applicare le regole destinate a prevenire l'evasione dai tributi previsti nella Convenzione stessa. Tali informazioni dovranno però essere tenute segrete e non potranno essere comunicate – al di fuori del contribuente o del suo mandatario – a persone diverse da quelle che intervengono nei diversi stadi della procedura di accertamento e della riscossione del tributo o nelle contestazioni. In ogni caso le informazioni che i due Stati possono scambiarsi sono quelle che, in base agli ordinamenti interni dei medesimi, sono disponibili presso ciascuna amministrazione fiscale, sempreché non si tratti di informazioni che porterebbero alla rivelazione di un processo di fabbricazione o a compromettere un segreto industriale, commerciale o professionale o di ordine pubblico.

L'articolo stabilisce, infine, che lo scambio di notizie avverrà d'ufficio o su richiesta riguardante casi concreti.

Disposizioni analoghe si trovano in altre Convenzioni stipulate dall'Italia.

L'articolo 25 riguarda l'assistenza amministrativa che i due Stati sono tenuti a prestarsi per la riscossione delle imposte previste dalla Convenzione e dei relativi accessori (interessi, spese, ecc.), dovute ad uno dei due Stati contraenti da contribuenti domiciliati nel territorio dell'altro Stato.

L'articolo stabilisce che le autorità fiscali dello Stato richiesto procederanno alla riscossione di dette imposte in conformità alle proprie leggi con esclusione delle norme che riguardano i privilegi. La procedura e gli atti esecutivi avranno luogo in seguito a produzione di una copia ufficiale dei titoli esecutivi ed eventualmente di decisioni passate in cosa giudicata.

L'articolo stesso stabilisce, infine, che, per quanto concerne i crediti fiscali ancora suscettibili di ricorso, lo Stato creditore, allo scopo di tutelare i suoi diritti, può richiedere all'altro Stato di notificare al debitore di imposta una intimazione o un titolo di riscossione. La risoluzione delle contestazioni riguardanti la fondatezza dei reclami che hanno motivato la notifica di cui sopra spetta alla competente giurisdizione dello Stato richiedente.

L'articolo 26 prevede la possibilità di intese fra le autorità fiscali dei due Stati qualora nell'attuazione delle disposizioni della Convenzione dovessero sorgere difficoltà o dubbi. Esso stabilisce pure la procedura da seguire al fine di evitare qualsiasi doppia imposizione che possa verificarsi in contrasto con le norme e lo spirito della Convenzione stessa.

È stabilito, infine, che, ove si ritenesse opportuno addivenire a trattative per raggiungere un accordo sulle questioni anzidette, queste saranno demandate ad una Commissione mista formata di rappresentanti dei due Stati designati dalle rispettive superiori autorità amministrative.

L'articolo 27 stabilisce che per autorità fiscali previste nella Convenzione debbono intendersi per la Francia il Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte) e per l'Italia il Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette).

L'articolo 28 prevede la possibilità di estendere la Convenzione – mediante scambio di note – all'Algeria e ai territori di cui la Repubblica francese assicura la rappresentanza diplomatica, dettando le relative modalità di esecuzione.

Gli articoli 29 e 30 stabiliscono le modalità per la ratifica e la data di entrata in vigore della Convenzione che avrà luogo al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, nonché la decorrenza per l'applicazione delle norme in essa contenute; stabiliscono, inoltre, che la durata della Convenzione stessa è a tempo indeterminato, tuttavia ciascuno dei due Stati contraenti potrà denunciarla per la fine di ogni anno – mediante preavviso di sei mesi – ma non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua ratifica.

L'ultimo articolo stabilisce il termine in cui cessano di avere applicazione le disposizioni della Convenzione stipulata il 16 giugno 1930.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 29 della Convenzione stessa.

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA FRANCIA AL FINE DI EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E DI REGOLARE CERTE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni e di regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere una convenzione e hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Sua Eccellenza Signor ALBERTO ROSSI LONGHI, *Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia*,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Sua Eccellenza Signor LOUIS JOXE, *Ambasciatore di Francia, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri*,

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

La presente Convenzione è applicabile alle persone fisiche domiciliate in Francia o in Italia, nonché alle persone giuridiche francesi e italiane.

ARTICOLO 2.

Paragrafo 1. — Le imposte cui la presente Convenzione si applica sono:

A) Per quanto riguarda la Francia·

1°) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (tassa proporzionale e sopratassa progressiva);

2°) il versamento forfettario applicabile a certi utili delle professioni non commerciali;

3°) l'imposta sui profitti delle società e delle altre persone giuridiche.

B) Per quanto riguarda l'Italia:

1°) l'imposta sui redditi dei terreni;
2°) l'imposta sui redditi dei fabbricati;
3°) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
4°) l'imposta sui redditi agrari;
5°) l'imposta complementare progressiva sul reddito;
6°) l'imposta sulle società;
7°) l'imposta sulle obbligazioni.

Paragrafo 2. — La presente Convenzione si applica ugualmente alle imposte sul reddito percepite da provincie, dipartimenti, comuni, camere di commercio e da ogni altro ente locale.

Essa si applicherà, inoltre, ad ogni altra imposta avente natura analoga che sarà istituita dopo la firma della Convenzione stessa, nel territorio dell'uno o dell'altro dei due Stati contraenti, sul reddito, sul patrimonio o sugli incrementi di patrimonio.

Paragrafo 3. — Resta inteso che se modificazioni saranno apportate alla legislazione fiscale dell'uno o dell'altro Stato che mutino sensibilmente la natura o il carattere delle imposte previste nel paragrafo 1° del presente articolo, le Autorità competenti dei due Paesi si consulteranno.

ARTICOLO 3.

Per l'applicazione della presente Convenzione:

Paragrafo 1. — Il termine « Francia », quando è usato in senso geografico non comprende che la Francia metropolitana e i dipartimenti d'oltre-mare (Guadalupa, Martinica, Guiana e Reunione);

Il termine « Italia » usato nello stesso senso designa il territorio della Repubblica italiana.

Paragrafo 2. — *a*) Il domicilio fiscale di una persona fisica è situato nel luogo ove essa « abita permanentemente », nel senso di centro degli interessi vitali, e cioè il luogo in cui i rapporti personali sono più stretti.

Quando non è possibile determinare il domicilio ai sensi del precedente alinea, la persona fisica si considera domiciliata in quello dei due Stati ove soggiorna prevalentemente. In caso di soggiorno di eguale durata nei due Stati, la persona fisica si considera domiciliata in quello dei due Stati di cui essa ha la nazionalità; se essa ha la nazionalità dei due Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le superiori Autorità amministrative dei due Stati si concerteranno.

b) Il domicilio fiscale di una persona giuridica è situato nel luogo della sede della direzione effettiva.

Paragrafo 3. — Quando un contribuente ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato all'altro, cessa di essere assoggettato nel primo Stato alle imposte applicate in base al criterio del domicilio, a partire dalla data in cui il trasferimento ha avuto luogo.

L'assoggettamento nell'altro Stato, alle imposte stesse, comincerà a decorrere da questa data.

Paragrafo 4. — 1°) Sono considerate « stabili organizzazioni » le sedi di direzione effettiva, le officine e i laboratori, le sedi di esercizio di miniere, giacimenti minerari ed altre risorse naturali, le succursali, i magazzini, gli uffici, nonché ogni altra installazione a carattere permanente nella quale viene esercitata in tutto o in parte l'attività dell'impresa.

2°) Presentano in particolare questo carattere:

a) i cantieri aperti da una impresa in uno dei due Stati per l'esecuzione di lavori pubblici o privati in questo Stato, quando la durata dei lavori eseguiti in tali cantieri eccede un periodo totale di tre mesi nel corso di dodici mesi consecutivi;

b) le rappresentanze o agenzie quando il rappresentante o l'agente esercita abitualmente un potere generale che gli permette di negoziare e di concludere contratti per conto dell'impresa. In particolare, è considerato investito di un tale potere l'agente che preleva abitualmente da un deposito prodotti o merci che vende e consegna alla clientela.

3°) Al contrario, non implica l'esistenza di una stabile organizzazione in uno dei due Stati contraenti il fatto, per una impresa dell'altro Stato:

a) di possedere nel primo Stato un magazzino che abbia per scopo esclusivo di facilitare la consegna in questo Stato di prodotti o di merci che hanno formato oggetto di contratti di vendita conclusi nell'altro Stato;

b) di possedere in qualunque forma una partecipazione in una società o persona giuridica contribuente del primo Stato;

c) di avere relazioni d'affari nel primo Stato, sia per mezzo di un agente veramente autonomo (mediatore, commissionario, agente d'affari o altro intermediario) che agisce nel quadro della sua normale attività, sia per mezzo di una società giuridicamente indipendente (filiale per esempio);

d) di possedere nel primo Stato, anche sotto forma di installazioni permanenti, uffici che si limitano all'acquisto di merci destinate al suo approvvigionamento.

Paragrafo 5. — Per quanto concerne la imposizione dei loro profitti in relazione all'articolo 5, le imprese di assicurazione sono considerate come aventi una stabile organizzazione in uno dei due Stati non appena, per mezzo di un rappresentante, riscuotono premi sul territorio di detto Stato o assicurano rischi situati su questo territorio.

ARTICOLO 4.

Paragrafo 1. — I redditi dei beni immobili, compresi i profitti delle attività agricole o forestali nonché i profitti derivanti dall'alienazione di tali beni, non sono imponibili che nello Stato in cui i beni stessi sono situati.

Paragrafo 2. — I canoni pagati per il godimento di beni immobili, per l'esercizio dei diritti di caccia, di pesca e altri diritti analoghi o per la utilizzazione di miniere, cave o altre risorse naturali sono imponibili soltanto nello Stato in cui sono situati i beni ai quali si riferiscono tali canoni.

ARTICOLO 5.

Paragrafo 1. — Quando una impresa gestita in uno degli Stati contraenti possiede nell'altro Stato una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, i redditi derivanti dall'insieme delle operazioni compiute da questa organizzazione nonché i profitti risultanti dalla alienazione totale o parziale dei beni di tale organizzazione, non sono imponibili che in questo ultimo Stato.

Paragrafo 2. — Se la contabilità o altri elementi non consentono di determinare esattamente e distintamente l'ammontare effettivo dei redditi prodotti dalla stabile organizzazione, le Autorità fiscali dei due Stati si intenderanno, se necessario, per fissare i criteri di ripartizione idonei a determinare la quota-parte del reddito complessivo dell'impresa che può essere equamente attribuita a questa organizzazione.

Paragrafo 3. — I redditi e i profitti della stabile organizzazione, quali sono definiti nel precedente paragrafo 1, comprendono, in particolare, ogni profitto e vantaggio che, secondo le normali usanze commerciali, non sarebbero stati consentiti a terzi e che sono attribuiti o accordati in qualsiasi maniera dalla stabile organizzazione, direttamente o indirettamente, sia all'impresa stessa o ad altre organizzazioni di questa impresa, sia ai suoi dirigenti, azionisti, soci o altri partecipanti o a persone che abbiano con essi interessi comuni.

Paragrafo 4. — Per la determinazione dei redditi della stabile organizzazione che una impresa di uno dei due Stati possiede nell'altro Stato, si tiene conto;

da una parte, degli oneri e spese reali sopportati dall'impresa nello Stato in cui si trova la stabile organizzazione e che gravano in maniera diretta e specifica sulla produzione e conservazione di tali redditi;

dall'altra parte, della frazione delle altre spese normalmente imputabile alla stabile organizzazione, ivi comprese le spese normali di direzione e di amministrazione generale figuranti per l'impresa nel suo complesso nella sede della sua direzione effettiva.

ARTICOLO 6.

Quando una impresa di uno dei due Stati, che è alla dipendenza o possiede il controllo di una impresa dell'altro Stato o che si trova alla dipendenza di una impresa o di un gruppo che possiede egualmente il controllo di una impresa dell'altro Stato, consente o impone a questa impresa dell'altro Stato, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie. condizioni differenti da quelle che sarebbero normalmente fatte a imprese effettivamente indipendenti, tutti i profitti che avrebbero dovuto normalmente apparire nella contabilità di una di queste imprese, ma che sono stati in tal modo trasferiti direttamente o indirettamente, all'altra impresa, possono essere inclusi fra i profitti imponibili della prima impresa. In mancanza di elementi precisi che permettono di determinare esattamente l'ammontare dei profitti trasferiti, le Autorità competenti dei due Stati contraenti si intenderanno, se necessario, per fissare a quale cifra debbono essere valutati tali profitti e per evitare la doppia imposizione nello spirito della Convenzione.

ARTICOLO 7.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, i profitti derivanti dalla gestione di imprese di navigazione marittima o aerea non sono imponibili che nello Stato nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa, a condizione che le navi o gli aeromobili battano bandiera o posseggano la nazionalità del detto Stato.

ARTICOLO 8.

Paragrafo 1. — Salve le disposizioni degli articoli 9 e 10 della presente Convenzione i due Stati contraenti hanno convenuto quanto segue:

a) gli interessi ed altri redditi dei fondi pubblici, delle obbligazioni, dei prestiti, dei depositi e conti di deposito e di ogni altro credito sono imponibili nello Stato del debitore di tali interessi e redditi.

Tuttavia, se il debitore possiede nei due Stati stabili organizzazioni ai sensi dell'articolo 3 e se una di queste organizzazioni, nel quadro della propria attività, contrae un debito o riceve un deposito, l'imposta è percepita dallo Stato sul territorio del quale è situata questa organizzazione;

b) i dividendi distribuiti da una società che abbia il domicilio fiscale in uno dei due Stati sono imponibili in questo Stato;

c) i redditi delle società di persone sono imponibili secondo la loro natura, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione e in conformità alla legislazione di ciascuno Stato.

Paragrafo 2. — Per l'applicazione dell'alinea *b*) di cui sopra, l'espressione « dividendi » designa i redditi delle azioni, delle azioni di godimento, delle quote di fondatore e di ogni altra quota sociale analoga, nonché delle quote sociali di società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 9.

Paragrafo 1. — Per quanto concerne i redditi considerati nell'articolo 8, lo Stato del domicilio conserva il diritto di tassarli in conformità alla sua legislazione generale ma la doppia imposizione che ne risulta sarà evitata nella maniera seguente:

a) 1) Se gli interessi ed altri redditi sono pagati da un debitore che abbia il domicilio in Italia, la Francia detrarrà dalla sua tassa proporzionale le imposte effettivamente percepite in Italia su questi interessi e redditi.

2) Se gli interessi ed altri redditi sono pagati da un debitore che abbia il domicilio in Francia, l'Italia detrarrà dalla sua imposta di ricchezza mobile la tassa proporzionale effettivamente percepita in Francia su questi interessi e redditi.

b) 1) Se i dividendi sono distribuiti da una società che abbia il domicilio in Italia a persone fisiche o a società di persone che abbiano il domicilio in Francia, la Francia detrarrà dalla sopratassa progressiva applicabile alle dette persone o ai membri delle dette società, l'imposta complementare progressiva effettivamente percepita in Italia su questi dividendi.

2) Se i dividendi sono distribuiti da una società che abbia il domicilio in Francia a una società o altra persona giuridica che abbia il domicilio in Italia, la Francia rinuncerà, dietro produzione di giustificazioni stabilite di comune accordo fra le autorità fiscali dei due Paesi, al prelevamento della tassa proporzionale.

c) 1) Quando il beneficiario dei redditi considerati nel paragrafo 1, *c*) dell'articolo 8 è domiciliato in Francia, l'Italia rinuncerà al prelevamento della sua imposta complementare progressiva e la Francia, se percepisce la tassa proporzionale, detrarrà da questa tassa le imposte effettivamente percepite in Italia sui detti redditi.

2) Quando il beneficiario di detti redditi è domiciliato in Italia, la Francia rinuncerà a percepire la sopratassa progressiva e l'Italia, se percepisce l'imposta di ricchezza mobile, detrarrà dal suo ammontare le imposte effettivamente percepite in Francia in rapporto ai redditi medesimi.

Se la legislazione fiscale dell'uno o dell'altro dei due Stati contraenti subirà modificazioni riguardanti l'applicazione delle disposizioni *a*), *b*) e *c*) di cui sopra, ciascuno Stato può chiedere all'altro, per via diplomatica, che sia provvisoriamente sospesa detta applicazione. In questo caso, la sospensione della applicazione della disposizione di cui si tratta decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta e i due Stati dovranno immediatamente concertarsi per apportare a questa disposizione i necessari adattamenti.

Paragrafo 2. — Per quanto concerne tutti gli altri redditi la cui tassazione, in base alle disposizioni della presente Convenzione, è riservata esclusivamente ad uno dei due Stati, non possono essere tassati nell'altro Stato.

ARTICOLO 10.

Paragrafo 1. — Le società aventi il domicilio in Italia che posseggono in Francia una stabile organizzazione e che ivi sono soggette all'imposta sul reddito dei capitali mobiliari in virtù dell'articolo 109-2 del Codice Generale delle Imposte, sono tenute a questa imposta alle condizioni previste da tale disposizione.

Tuttavia, la frazione dei profitti ripartiti effettivamente assoggettabile alla tassa proporzionale francese non può superare il quarto del reddito tassabile ai sensi dell'articolo 109-2 suindicato, detto reddito non potendo esso stesso superare l'ammontare dei profitti industriali e commerciali realizzati dalla stabile organizzazione francese, nella misura in cui questo ammontare è determinato per l'applicazione della imposta sulle società e alle condizioni previste dalle disposizioni della presente Convenzione.

Se la società può giustificare, secondo le condizioni che saranno stabilite d'accordo dalle autorità amministrative superiori dei due Stati, che più dei tre quarti del totale delle sue azioni, delle sue quote di fondatore o delle sue quote sociali appartengono a persone domiciliate in Italia, la frazione dei profitti ripartiti assoggettabili all'imposta francese ai sensi dell'alinea precedente è ridotta in misura adeguata.

Paragrafo 2. — Una società che ha il domicilio fiscale in Italia non è assoggettabile in Francia alla tassa proporzionale sul reddito dei capitali mobiliari per il fatto della sua partecipazione alla gestione o al capitale di una società che abbia il domicilio fiscale in Francia o a causa di ogni altro rapporto con questa società.

ARTICOLO 11.

Paragrafo 1. — I canoni ed altri proventi che un contribuente di uno degli Stati contraenti ricava per la concessione ad un contribuente dell'altro Stato dell'uso di beni mobili incorporali, come i brevetti d'invenzione, disegni o modelli, processi e formule segrete, marchi di fabbrica ed altri diritti analoghi, i diritti di autore e di riproduzione, i diritti di utilizzazione di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e i diritti di locazione di pellicole cinematografiche, non sono imponibili che nello Stato in cui si trova il domicilio del beneficiario, a condizione che questi non abbia nell'altro Stato una organizzazione stabile della sua impresa.

In quest'ultimo caso i canoni non sono imponibili che in quest'altro Stato. Questa regola rimane applicabile nel caso che alla organizzazione stabile venga sostituita una partecipazione in una società. In caso di difficoltà le Amministrazioni fiscali dei due Paesi si concerteranno.

Paragrafo 2. — Nonostante le disposizioni del paragrafo 1) predetto, i canoni, proventi e diritti ivi menzionati non sono imponibili che nello Stato nel cui territorio è situata l'impresa che ne sopporta il carico, quando e nella misura in cui questi canoni, proventi e diritti eccedono il valore intrinseco e normale dei beni per i quali sono corrisposti.

Nei casi particolari in cui si ritiene di dover procedere all'applicazione dell'alinea precedente, le Autorità fiscali dei due Stati s'intenderanno per fissare la frazione dell'ammontare dei canoni, proventi e diritti che può essere considerata come normale.

Paragrafo 3. — Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano del pari ai profitti derivanti dalla alienazione dei suddetti beni.

ARTICOLO 12.

Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe nonché le pensioni versate da uno degli Stati contraenti o da un suo ente locale a persone fisiche residenti nell'altro Stato in corrispettivo di servizi amministrativi o militari, presenti o passati, sono imponibili esclusivamente nel primo Stato.

Tuttavia, questa disposizione non trova applicazione quando le remunerazioni sono corrisposte a persone che hanno la nazionalità dell'altro Stato.

ARTICOLO 13.

Paragrafo 1. — Salve le disposizioni degli articoli 12 e 14 della presente Convenzione, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe non sono imponibili che nello Stato nel cui territorio si esercita l'attività personale fonte di questi redditi

Paragrafo 2. — Tuttavia, una persona fisica avente il domicilio in uno dei due Stati è esente dall'imposta nell'altro Stato per le remunerazioni relative ai servizi personali prestati in questo altro Stato:

1°) Se non ha soggiornato in questo ultimo Stato che per un periodo o per più periodi non eccedenti in totale centoottantatre giorni nel corso di dodici mesi consecutivi, e

2°) Se i servizi sono prestati per conto di una persona fisica o giuridica avente il domicilio nel primo Stato o di una organizzazione situata in questo Stato, e

3°) Se le dette remunerazioni non hanno gravato come tali i risultati di una attività lucrativa imponibili nell'altro Stato.

Paragrafo 3. — Le remunerazioni dei servizi personali prestati sulle navi o sugli aeromobili non sono imponibili che nello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea.

ARTICOLO 14.

I « tantièmes », i gettoni di presenza e gli altri compensi attribuiti ai membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di società per azioni o di società cooperative, o agli amministratori di società a responsabilità limitata non sono imponibili che in quello dei due Stati in cui è domiciliata la società che li versa.

Le remunerazioni normali che gli interessati percepiscono effettivamente per altro titolo sono imponibili, secondo la loro natura, ai sensi dell'articolo 13 o ai sensi dell'articolo 16 della presente Convenzione.

ARTICOLO 15.

Le pensioni diverse da quelle previste nell'articolo 12 della presente Convenzione nonché le rendite vitalizie non sono imponibili che nello Stato in cui è domiciliato il debitore.

ARTICOLO 16.

Paragrafo 1. — I redditi delle professioni libere e in genere ogni reddito di lavoro, diversi da quelli il cui trattamento è stabilito in maniera speciale dalle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto nello Stato in cui si esercita l'attività personale.

L'attività personale è considerata esercitata in uno dei due Stati nella misura in cui il contribuente vi utilizza una installazione permanente della quale dispone in maniera regolare.

Paragrafo 2. — Sono in particolare considerate professioni libere, ai sensi del paragrafo 1 suddetto, l'attività scientifica, artistica, letteraria, d'insegnamento o pedagogica, nonché quella dei medici, avvocati, architetti o ingegneri.

Tuttavia, le regole previste all'articolo 13, paragrafo 1, sono applicabili agli artisti dello spettacolo, della radio, della televisione, del cinema e agli sportivi, quando sono ingaggiati da una impresa o da un organismo qualsiasi mediante una remunerazione determinata.

ARTICOLO 17.

I professori e i membri del corpo insegnante di uno degli Stati che ricevono una remunerazione per l'insegnamento da essi dato nel corso di un periodo di residenza non eccedente i due anni in una università o in un altro istituto d'insegnamento superiore situato nell'altro Stato, sono esenti da imposte sulla detta remunerazione in questo altro Stato.

ARTICOLO 18.

Gli studenti e gli apprendisti di uno dei due Stati contraenti, che soggiornano nell'altro Stato al solo scopo di farvi i loro studi o di acquistarvi una formazione professionale, non sono sottoposti ad alcuna tassazione da parte di quest'ultimo Stato per i sussidi, provenienti dal primo Stato, che essi ricevono.

ARTICOLO 19.

Le imposte prelevate su ogni altro reddito diverso da quelli considerati negli articoli precedenti non sono applicate che nello Stato in cui il beneficiario ha il domicilio.

ARTICOLO 20.

Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, un reddito deve essere esentato da uno dei due Stati, l'esenzione sarà accordata se e nella misura in cui questo reddito è imponibile nell'altro Stato.

ARTICOLO 21.

Per quanto riguarda le imposte sul patrimonio o sull'incremento del patrimonio, sono applicabili le disposizioni seguenti:

1°) Nella misura in cui il patrimonio si compone:

a) di immobili con i loro accessori;

b) di imprese commerciali o industriali, comprese quelle di navigazione marittima e di navigazione aerea,

l'imposta sarà applicata nello Stato al quale è dovuta, ai sensi degli articoli precedenti, l'imposta sui redditi derivanti dal detto patrimonio.

2°) Nella misura in cui il patrimonio si compone di valori mobiliari o di crediti di ogni specie, l'imposta sarà applicata nello Stato del domicilio del proprietario di questi valori o crediti.

Tuttavia, per quanto riguarda i valori mobiliari e i crediti facenti parte del capitale realmente investito in una stabile organizzazione situata in uno degli Stati contraenti, l'imposta sarà applicata in questo Stato.

3°) Per tutte le altre specie di patrimonio, l'imposta sarà applicata nello Stato del domicilio.

4°) Per l'applicazione del presente articolo, non sono considerate imposte sul patrimonio, le imposte che colpiscono separatamente taluni elementi del patrimonio, come l'imposta italiana sulle obbligazioni. Altrettanto dicasi per l'imposta italiana sulle società che presenta, nel suo insieme, il carattere di imposta sul reddito.

ARTICOLO 22.

Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, le imposte a carattere progressivo potranno essere calcolate, in ciascuno Stato, vi sia o non domiciliato il contribuente, con l'aliquota relativa all'insieme degli elementi imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato.

ARTICOLO 23.

Le disposizioni della presente Convenzione non limitano i diritti e i vantaggi che la legislazione di uno qualunque degli Stati contraenti accorda ai contribuenti relativamente alle imposte considerate nell'articolo 2 della presente Convenzione.

ARTICOLO 24.

Paragrafo 1. — Le Autorità fiscali dei due Stati contraenti si comunicheranno tutte le informazioni di cui dispongono o che possono ottenere e che sono necessarie per assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione nonché per evitare la frode fiscale o per applicare le regole destinate a prevenire l'evasione fiscale nel campo delle imposte che fanno oggetto di questa Convenzione.

Paragrafo 2. — Tutte le informazioni così scambiate dovranno essere tenute segrete e non potranno essere comunicate, al di fuori del contribuente o del suo mandatario, a persone diverse da quelle che si occupano dell'applicazione e della riscossione delle imposte considerate nella presente Convenzione, nonché dei reclami e dei ricorsi relativi a queste imposte.

Paragrafo 3. — Le disposizioni del presente articolo non possono avere per effetto di imporre alle Autorità fiscali di uno dei due Stati l'obbligo di comunicare, sia le informazioni che, con riguardo alla loro natura, non possono essere ottenute in forza della propria legislazione fiscale o in forza di quella dell'altro Stato, sia le informazioni che, secondo il loro apprezzamento, sono suscettibili di rivelare un processo di fabbricazione o di compromettere un segreto industriale, commerciale o professionale o di ordine pubblico. Queste disposizioni non possono nemmeno essere considerate come facenti obbligo alle Autorità fiscali di uno dei due Stati di compiere atti non conformi ai propri regolamenti e alla propria prassi.

Paragrafo 4. — Lo scambio delle informazioni avrà luogo d'ufficio o su richiesta con riguardo a casi concreti. Le Autorità competenti dei due Stati si metteranno d'accordo per stabilire l'elenco delle informazioni che saranno fornite d'ufficio.

ARTICOLO 25.

Paragrafo 1. — Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi aiuto ed assistenza per la riscossione delle imposte che fanno oggetto della presente Convenzione nonché degli interessi, delle spese, dei supplementi e maggiorazioni di imposte.

Paragrafo 2. — Le Autorità fiscali dello Stato richiesto di prestare aiuto e assistenza all'altro Stato procederanno alla riscossione secondo le regole applicabili alla riscossione dei propri crediti fiscali della medesima natura. I crediti fiscali da riscuotere non saranno considerati crediti privilegiati nello Stato richiesto.

Paragrafo 3. — Gli atti e le misure d'esecuzione avranno luogo dietro produzioni di una copia ufficiale dei titoli esecutivi ed eventualmente delle decisioni passate in forza di cosa giudicata.

Paragrafo 4. — Per quanto riguarda i crediti fiscali che sono ancora passibili di ricorsi, lo Stato creditore, per la salvaguardia dei suoi diritti, può richiedere all'altro Stato di notificare al debitore una intimazione o titolo di riscossione. Le contestazioni concernenti la fondatezza dei reclami che hanno motivato la notificazione non possono essere portate che innanzi alla competente giurisdizione dello Stato richiedente.

ARTICOLO 26.

Paragrafo 1. — Le Autorità fiscali dei due Stati contraenti potranno stabilire, di comune accordo, i regolamenti necessari alla esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

Paragrafo 2. — Nel caso che l'applicazione di qualche disposizione di questa Convenzione desse luogo a difficoltà o a dubbi, le Autorità fiscali dei due Stati contraenti si metteranno d'accordo per interpretare tale disposizione nello spirito della Convenzione.

Paragrafo 3. — Se un contribuente di uno degli Stati contraenti prova che le imposizioni fatte o progettate a suo carico hanno causato o causeranno nei suoi confronti una doppia impozione vietata dalla Convenzione, può, senza pregiudizio dell'esercizio dei suoi diritti di reclamo e di ricorso in ciascuno Stato, rivolgere alle Autorità fiscali dello Stato in cui si trova il suo domicilio una domanda scritta di revisione delle dette imposizioni, Questa domanda deve essere presentata nel termine di sei mesi a partire dalla data della notifica o della riscossione alla fonte della seconda imposizione. Se ne riconoscono la fondatezza, le Autorità fiscali cui tale domanda è stata rivolta si metteranno d'accordo con le Autorità fiscali dell'altro Stato al fine di evitare la doppia imposizione.

Paragrafo 4. — Se risulta che, per arrivare ad un accordo, siano opportune trattative, queste saranno affidate ad una Commissione mista formata di rappresentanti dei due Stati designati dalle loro Autorità amministrative superiori.

ARTICOLO 27.

Le Autorità fiscali considerate nella presente Convenzione sono, per quanto riguarda la Francia, il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Imposte) e, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Imposte Dirette).

ARTICOLO 28.

Gli effetti della presente Convenzione potranno essere estesi, con le modifiche che saranno riconosciute necessarie dai due Stati, all'Algeria e ai territori di cui la Repubblica Francese assicura la rappresentanza diplomatica a condizione che il territorio interessato percepisca imposte di natura analoga a quelle previste nell'articolo 2 della presente Convenzione.

Le condizioni e le modalità per l'estensione saranno fissate in uno scambio di note diplomatiche fra i due Stati.

In ogni momento dopo il decorso di un anno a partire dall'entrata in vigore dell'estensione notificata in conformità alle disposizioni dell'alinea precedente, ciascuno degli Stati contraenti potrà, mediante preavviso di sei mesi notificato per via diplomatica, far cessare per la fine dell'anno solare l'applicazione della presente Convenzione nei confronti di ogni territorio al quale essa sarà stata estesa. La Convenzione si applicherà per l'ultima volta nel detto territorio secondo quanto previsto all'articolo 30 seguente.

Salvo che i due Stati non abbiano espressamente convenuto contrarie disposizioni, la denuncia della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 30 metterà fine all'applicazione della Convenzione medesima per quanto riguarda tutti i territori ai quali essa sarà stata estesa alle condizioni previste dal presente articolo.

ARTICOLO 29.

Paragrafo 1. — La presente Convenzione è redatta in lingua francese e italiana, entrambi i testi facendo egualmente fede. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma nel più breve termine possibile.

Paragrafo 2. — La Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta:

1°) alle imposte percepite per ritenuta alla fonte sui redditi previsti all'articolo 8 della presente Convenzione e il cui pagamento avrà luogo dopo la scadenza di un termine di tre mesi a partire da tale scambio, quando le disposizioni di detta Convenzione prevedono la rinunzia a questa ritenuta;

2°) alle altre imposte sul reddito, per l'imposizione dei redditi prodotti, sia durante l'anno solare nel corso del quale avrà luogo lo scambio degli strumenti di ratifica, sia durante gli esercizi chiusi nel corso dell'anno stesso.

ARTICOLO 30.

La presente Convenzione resterà in vigore fino a quando non sarà stata denunciata da uno dei due Stati contraenti.

Ciascuno Stato potrà denunciarla, mediante preavviso di sei mesi notificato per via diplomatica, per la fine dell'anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello della ratifica.

In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:

1°) con riguardo ai redditi considerati all'articolo 8 e per i quali le disposizioni della presente Convenzione stabiliscono che non saranno più tassati alla fonte, ai redditi il cui pagamento avrà luogo non più tardi del 31 dicembre dell'anno solare per la fine del quale la denuncia sarà stata notificata;

2°) con riguardo agli altri redditi, per l'imposizione dei redditi prodotti, sia durante l'anno solare per la fine del quale la denuncia sarà stata notificata, sia durante gli esercizi chiusi nel corso dell'anno stesso.

ARTICOLO 31.

Le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e regolare certe altre questioni in materia fiscale, firmata il 16 giugno 1930, si applicheranno per l'ultima volta:

1°) alle imposte percepite per ritenuta alla fonte sui redditi considerati all'articolo 29-2-1° della presente Convenzione, il cui pagamento avrà luogo non oltre la scadenza del termine di tre mesi previsto nel detto articolo;

2°) alle altre imposte sul reddito, per l'imposizione dei redditi prodotti, sia durante l'anno solare precedente quello dello scambio degli strumenti di ratifica, sia durante gli esercizi chiusi nel corso dell'anno stesso.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato in calce la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Parigi, il 29 ottobre 1958.

Per il Presidente della Repubblica Italiana

ROSSI LONGHI

Per il Presidente della Repubblica Francese

JOXE